

Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite: 45^a sessione 30 gennaio - 10 marzo 1989

La sessione è stata presieduta da Marc Bossuyt (Belgio).

Hanno partecipato le delegazioni dei seguenti stati membri: Germania Federale, Argentina, Bangladesh, Belgio, Botswana, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Cuba, Spagna, Stati Uniti, Etiopia, Francia, Gambia, India, Irak, Italia, Giappone, Marocco, Messico, Nigeria, Pakistan, Panama, Perù, Filippine, Portogallo, Repubblica Democratica Tedesca, Ucraina, Regno Unito, Rwanda, Sao Tomé et Príncipe, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Svezia, Swaziland, Togo, Urss, Venezuela, Jugoslavia.

In qualità di osservatori hanno partecipato 72 stati membri delle Nazioni Unite, 4 stati non membri (Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Santa Sede, Svizzera), il Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia; i seguenti organismi dell'ONU, Agenzie specializzate e altre organizzazioni intergovernative: Centro contro l'Apartheid, Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, UNICEF, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Comitato Intergovernativo per le Migrazioni, Commissione delle Comunità Europee, Consiglio d'Europa, Istituto Interamericano per l'Infanzia (dell'Organizzazione degli Stati Americani, OSA), Lega degli Stati Arabi, Organizzazione dell'Unità Africana (OUA), Segretariato per i paesi del Commonwealth.

Hanno partecipato anche i seguenti Movimenti di liberazione nazionale: African National Congress of South Africa, Palestine, Pan Africanist Congress of Azania, South West Africa People's Organization.

Hanno altresì partecipato 136 Organizzazioni internazionali nongovernative, Oing, di cui 18 della Categoria I (tra le altre, Confederazione internazionale dei sindacati liberi, Confederazione mondiale del lavoro, Consiglio internazionale delle donne, Movimento internazionale della gioventù e degli studenti per le Nazioni Unite, Soroptimist internationale, Unione interparlamentare), 85 della Categoria II (tra le altre, Azione mondiale dei parlamentari per il disarmo, lo sviluppo e una riforma mondiale, Amnesty International, Associazione internazionale contro la

tortura, Associazione internazionale degli educatori per la pace nel mondo, Associazione internazionale per la libertà religiosa, Associazione mondiale dei federalisti mondiali, Caritas Internazionale, Comitato internazionale della Croce Rossa, Commissione internazionale dei giuristi, Conferenza delle Chiese europee, Consiglio internazionale delle donne ebraiche, Federazione internazionale Terra degli uomini, Internazionale democratico-cristiana, Movimento internazionale della riconciliazione, Movimento internazionale delle madri, Organizzazione mondiale del movimento scout, Pax Christi, Unione mondiale delle donne rurali), 33 della Categoria Registro (tra le altre, Associazione mondiale per la scuola strumento di pace, Cittadinanza planetaria, Consiglio indiano sud-americano, Federazione internazionale dei giornalisti liberi, Federazione internazionale del diritto alla vita, Grande Consiglio dei Cris del Quebec, Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli, Internazionale educativa socialista, Programma internazionale dei stagiaires per i diritti dell'uomo, Consiglio regionale per i diritti umani in Asia).

A) Risoluzioni adottate dalla Commissione

Nella sessione 1989, la Commissione ha adottato 75 Risoluzioni e 14 Decisioni.

Le risoluzioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, e le Decisioni 102, 110, 111, 112 si riferiscono a violazioni di diritti umani nei territori palestinesi occupati, nel territorio arabo-siriano occupato, in Namibia, nell'Africa del Sud, nel Sahara occidentale, in Cambogia, Cile, Iran, Afghanistan, El Salvador, Albania, Guinea Equatoriale, Haiti, Guatemala, Romania, Cuba, Cipro, Iraq, Birmania.

1989/2: Questione delle violazioni dei diritti dell'uomo nella Palestina occupata.

La Commissione tra l'altro «1. *Afferma* che l'occupazione della Palestina ad opera di Israele costituisce una flagrante violazione dei diritti umani e un attentato alla pace e alla sicurezza dell'umanità. ... 4. *Condanna* Israele: a) per la violazione flagrante delle Convenzioni internazionali, dei principi del diritto internazionale e della Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949 e chiede a Israele di rinunciare immediatamente alle violazioni dei diritti umani e di ritirarsi dai territori palestinesi occupati con la forza; b) per la espropriazione delle terre palestinesi e l'installazione di colonie israeliane su tali terre; c) per avere annesso Gerusalemme e averne modificato il carattere architettonico, la composizione demografica e la struttura e per aver modificato lo statuto istituzionale dei territori palestinesi occupati, e considera tutte queste misure e le loro conseguenze come nulle; d) per i suoi attacchi contro i luoghi santi, come moschee e chiese, e per il tentativo mirante ad occupare la Moschea Al Aqsa e a distruggerla, così come per gli ostacoli alla libertà di culto e alle pratiche religiose; e) per gli attacchi diretti contro le università e gli istituti scolastici e per la loro chiusura nella Palestina occupata, così come per gli ostacoli posti agli studi di migliaia di studenti».

1989/8: Applicazione della Convenzione internazionale sulla eliminazione e la repressione del crimine di apartheid.

La Commissione tra l'altro «5. *Rinnova* l'istanza agli stati che non l'hanno ancora fatto, e in particolare agli stati che hanno giurisdizione su società transnazionali operanti in Africa del Sud e in Namibia, perché ratifichino la Convenzione o vi aderiscano senza ritardo».

(Ndr: l'Italia è tra i paesi implicitamente sollecitati).

1989/10: *Diritti dell'uomo e estrema povertà.*

La Commissione tra l'altro «*Riaffermando* che tutti i diritti umani sono indivisibili e strettamente legati fra loro e che la promozione e la protezione di una categoria di diritti non dispensano gli stati dall'obbligo di promuovere e proteggere gli altri diritti, *ricordando* che lo sradicamento della povertà diffusa e il pieno godimento dei diritti economici, sociali e culturali sono obiettivi tra loro legati, 1. *Afferma* che l'estrema povertà e l'emarginazione sociale costituiscono una violazione della dignità umana e richiedono pertanto urgenti azioni, nazionali e internazionali, per porvi fine; 2. *Richiama* l'attenzione dell'Assemblea generale e di tutti gli organismi delle Nazioni Unite sulla contraddizione tra l'esistenza di situazioni di estrema povertà e di emarginazione sociale, a cui deve essere posto termine, e il dovere di garantire il pieno godimento dei diritti umani».

1989/12: *Realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali.*

La Commissione tra l'altro «1. *Fa appello* a tutti gli stati perché realizzino politiche miranti a mettere in opera, a promuovere e a proteggere i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici; 2. *Chiede* a tutti gli stati di cooperare fra loro per favorire il progresso sociale e migliori condizioni di vita in una libertà più grande; 4. *Incoraggia* il Comitato dei diritti economici, sociali e culturali a operare per l'applicazione di criteri universalmente riconosciuti relativamente all'applicazione del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e a elaborare direttive generali ispirate al precedente stabilito dal Comitato dei diritti dell'uomo».

(Ndr: Il Comitato dei diritti dell'uomo è quello che funziona in base all'articolo 28 del Patto internazionale sui diritti civili e politici).

La Risoluzione è stata votata per appello nominale con 31 voti favorevoli, 10 contrari (Repubblica federale tedesca, Belgio, Canada, Spagna, Stati Uniti, Francia, Italia, Giappone, Regno Unito, Svezia), 1 astenuto (Portogallo).

1989/14: *La partecipazione popolare nelle sue varie forme in quanto fattore importante dello sviluppo e della realizzazione integrale di tutti i diritti umani.*

La Commissione, richiamando le pertinenti risoluzioni dell'Assemblea generale 32/130 del 16 dicembre 1977, 34/46 del 23 novembre 1979, 37/55 del 3 dicembre 1982, 38/24 del 22 dicembre 1983 e 40/99 del 13 dicembre 1985, le proprie risoluzioni 1983/14 del 22 febbraio 1983, 1985/44 del 14 marzo 1985, 1986/14 del 10 marzo 1986, 1987/21 del 10 marzo 1987, 1988/21 del 7 marzo 1988, prende atto del rapporto del Segretario generale (E/CN.4/1989/11), «2. *Invita* i governi, gli organi delle Nazioni Unite, le istituzioni specializzate e le organizzazioni non governative che non l'hanno ancora fatto a formulare osservazioni; 4. *Prende atto* dello studio, elaborato dal Segretario generale, sulle legislazioni e le prassi riguardanti la partecipazione popolare (E/CN.4/1989/12); 5. *Invita* il Segretario generale a usare tutti i mezzi a sua disposizione per raccogliere le

informazioni pertinenti e stabilire su questa base uno studio mirante a determinare in quale misura il diritto alla partecipazione ha preso corpo e si è sviluppato a livello nazionale».

1989/15: *Il debito esterno, le politiche di aggiustamento economico e le loro conseguenze per il godimento effettivo dei diritti umani, in particolare per l'applicazione della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo.*

La Commissione «Ricordando che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo mira alla promozione e alla protezione integrale dei diritti e delle libertà fondamentali, cioè i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, *considerando* che il progresso sociale e lo sviluppo economico in tutti i paesi è un fattore essenziale alla promozione integrale dei diritti e delle libertà fondamentali, *decide* di inscrivere all'ordine del giorno della sua 46^a sessione, sotto il titolo "Problemi relativi al diritto a un livello di vita sufficiente; diritto allo sviluppo", uno specifico punto intitolato "Il debito esterno, le politiche di aggiustamento economico e le loro conseguenze per il godimento effettivo dei diritti umani, in particolare per l'applicazione della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo".

La Risoluzione è stata votata per appello nominale con 30 voti a favore, 6 contrari (Repubblica Federale Tedesca, Canada, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Svezia), 6 astensioni (Belgio, Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Somalia).

1989/19: *La situazione nella Palestina occupata.*

La Commissione tra l'altro «2. *Accoglie* con profonda soddisfazione la proclamazione dello stato di Palestina, con la quale il popolo palestinese ha esercitato un diritto fondamentale tra i suoi diritti inalienabili, e reputa che le decisioni del Consiglio nazionale palestinese del 15 novembre 1988 costituiscono un requisito per l'instaurazione di una pace giusta e durevole in Medio Oriente; 5. *Ribadisce* il proprio appoggio alla richiesta mirante a convocare una efficace conferenza internazionale della pace sul Medio Oriente alla quale dovrebbero partecipare i membri permanenti del Consiglio di sicurezza e le parti del conflitto arabo-israeliano, compresa l'Organizzazione di liberazione della Palestina, sotto l'egida dell'ONU, conformemente alle risoluzioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza, e a garantire i diritti nazionali inalienabili del popolo palestinese, specialmente il suo diritto all'autodeterminazione».

La Risoluzione è stata adottata per appello nominale con 31 voti favorevoli, 1 contrario (Stati Uniti), 11 astensioni (Repubblica Federale Tedesca, Belgio, Canada, Spagna, Francia, Italia, Giappone, Panama, Portogallo, Regno Unito, Svezia).

1989/20: *La situazione in Cambogia.*

In questa lunga Risoluzione, la Commissione tra l'altro «5. *Rinnova* con forza l'appello a) perché il popolo cambogiano possa esercitare integralmente e in maniera indivisibile i suoi diritti umani fondamentali e inalienabili, al riparo da qualsiasi ingerenza, aggressione o coercizione straniera; c) perché il popolo cambogiano, esercitando le sue libertà fondamentali e i suoi diritti inalienabili, possa scegliere e determinare esso stesso il proprio avvenire per mezzo di elezioni libere e giuste con la supervisione dell'ONU;».

1989/21: *Utilizzazione dei mercenari come mezzo per impedire l'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione.*

La Commissione fa riferimento alle attività mercenarie contro l'Angola e il Nicaragua e, tra l'altro «1. *Condanna* l'intensificarsi del reclutamento, del finanziamento, dell'addestramento, della raccolta, del transito e dell'utilizzazione, così come tutte le altre forme di appoggio ai mercenari, miranti a destabilizzare e a rovesciare i governi degli stati dell'Africa australe, dell'America centrale e degli altri paesi in via di sviluppo, nonché a combattere i movimenti di liberazione nazionale dei popoli che lottano per l'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione; 2. *Reputa* che è inammissibile utilizzare le vie dell'assistenza umanitaria per finanziare, istruire e armare i mercenari;».

La Risoluzione è stata adottata con 32 voti favorevoli, 10 contrari (Repubblica Federale Tedesca, Belgio, Canada, Spagna, Francia, Stati Uniti, Italia, Giappone, Portogallo, Regno Unito), 1 astensione (Svezia).

1989/25: *Elaborazione di un secondo protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, per l'abolizione della pena capitale.*

Sulla base di una analisi comparata e di un progetto di protocollo (Doc. E/CN.4/Sub.2/1987/20), la Commissione raccomanda che l'Assemblea generale prenda misure appropriate al riguardo.

1989/30: *Fondo di contributi volontari delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.*

1989/31: *Diritto alla libertà di espressione e di opinione.*

1989/41: *Studio dei trattati, accordi e altre costruttive intese tra gli stati e le popolazioni autoctone.*

1989/42: *Movimento e scarico dei prodotti e dei rifiuti tossici e pericolosi.*

La Commissione «*Notando* che i movimenti e lo scarico di prodotti tossici e pericolosi pregiudicano diritti umani quali il diritto alla vita, il diritto a vivere in un ambiente sano e salubre e quindi il diritto alla salute, 1. *Invita* i governi dei paesi che producono scorie tossiche e pericolose a interdirne l'esportazione verso gli stati che non hanno i mezzi tecnici per eliminarle in condizioni soddisfacenti per l'ambiente, e a prendere misure appropriate perché le scorie non mettano in pericolo né la salute degli esseri umani né l'ecosistema, sia nel loro proprio paese che negli altri; 2. *Chiede* che siano abrogati tutti gli accordi relativi alla eliminazione dei prodotti e delle scorie tossiche pericolose che siano stati conclusi con gli stati che non dispongono dei mezzi tecnici per eliminarle in condizioni soddisfacenti per l'ambiente; 3. *Invita* il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente a iniziare l'elaborazione della convenzione mondiale sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie pericolose e di continuare a svolgere un ruolo importante nel quadro del sistema delle Nazioni Unite in vista della soluzione di questo grave problema».

1989/44: *Applicazione della Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo.*

La Commissione tra l'altro «*Richiamando* la Risoluzione 36/55 dell'Assemblea generale del 25 novembre 1981, con la quale l'Assemblea ha proclamato la Dichiarazione sulla eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo, *consapevole* dell'importanza che riveste l'educazione per garantire la tolleranza in materia di religione e di credo, *riconoscendo* che le organizzazioni non governative e gli organismi e gruppi religiosi a tutti i livelli hanno un importante ruolo da giocare sulla promozione della tolleranza e della protezione della libertà di religione e di credo, 3. *Chiede* urgentemente agli stati che non l'abbiano ancora fatto di prevedere, conformemente al loro sistema costituzionale e agli strumenti internazionalmente riconosciuti come la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Dichiarazione sulla eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo, le garanzie costituzionali e legali necessarie alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo, compresi efficaci mezzi di ricorso in caso di intolleranza e discriminazione; 5. *Invita* l'Università delle Nazioni Unite e altre istituzioni universitarie e di ricerca a intraprendere programmi e studi concernenti la promozione della comprensione, della tolleranza e del rispetto nei campi che interessano la libertà di religione o di credo».

1989/45: *Il diritto allo sviluppo.*

La Commissione tra l'altro «4. *Invita* il Segretario generale a inviare un questionario ai governi, agli organi e alle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni, governative e nongovernative, comprese quelle che si occupano attivamente dello sviluppo e dei diritti umani, invitandole a fornire punti di vista complementari, aggiornati e più precisi sul problema della messa in opera e del rafforzamento della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo; 8. *Chiede* che il diritto allo sviluppo sia in tutto e per tutto assimilato agli altri diritti umani; 10. *Riconosce* la necessità di un meccanismo permanente di valutazione per garantire la promozione, il sostegno e il rafforzamento contenuti nella Dichiarazione sul diritto allo sviluppo».

1989/49: *Cooperazione internazionale mirante a risolvere i problemi internazionali di ordine sociale, culturale e umanitario e a promuovere e incoraggiare il rispetto e l'esercizio universale dei diritti e delle libertà fondamentali.*

La Commissione tra l'altro «9. *Sottolinea* che una larga diffusione dell'informazione e il potenziamento dell'insegnamento in materia di diritti umani costituiscono un compito fondamentale e contribuiscono alla applicazione delle norme internazionali universalmente riconosciute nella medesima materia».

1989/51: *Potenziamento dell'efficacia del principio di elezioni periodiche e oneste.*

La Commissione, ricordando la precedente Risoluzione 43/157 dell'Assemblea generale dell'8 dicembre 1988, raccomanda che l'Assemblea generale adotti il seguente

«Quadro d'azione futura

I. *La volontà del popolo espressa per mezzo di elezioni periodiche e oneste come fondamento dell'autorità dei pubblici poteri*

A. Suffragio universale e eguale.

B. Diritto di prendere parte alla direzione degli affari pubblici del proprio paese, sia direttamente sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

C. Diritto di accedere, in condizioni di eguaglianza alle funzioni pubbliche del proprio paese.

D. Necessità di un voto segreto o secondo una procedura equivalente che assicuri la libertà di voto e garantisca la libera espressione della volontà degli elettori.

E. Importanza del diritto alla libertà di riunione pacifica.

F. Importanza del diritto alla libertà di associazione.

G. Importanza del diritto alla libertà di opinione e di espressione, compreso il diritto di ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, in forma orale, scritta, stampata o artistica o con ogni altro mezzo.

H. Diritto dei cittadini di uno stato di mutare il loro sistema di governo con mezzi costituzionalmente appropriati.

II. *Attività dei candidati a funzioni pubbliche*

A. Concessione a tutti i cittadini di eguali possibilità di divenire candidati.

B. Diritto dei candidati di far valere i loro punti di vista politici, individualmente o in cooperazione con altri.

III. *Aspetti operativi: istituzioni nazionali*

Le istituzioni nazionali devono garantire l'universalità e l'eguaglianza del suffragio nonché l'imparzialità dell'amministrazione. È necessario assicurare, in particolare, un controllo indipendente, una anagrafe appropriata degli elettori, uno scrutinio affidabile e metodi di prevenzione della frode elettorale e di soluzione delle controversie.

IV. *Attività di cooperazione della comunità internazionale*

Può accadere che il paese ospite desideri invitare osservatori o chiedere la fornitura di servizi consultivi. Nell'uno e nell'altro caso, o in ambedue, esso potrà rivolgersi alle organizzazioni regionali o agli organismi delle Nazioni Unite».

1989/52: *Istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani.*

La Commissione tra l'altro «2. *Incoraggia* gli stati membri a creare istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani o a potenziarle se già esistenti; 3. *Riconosce* il ruolo costruttivo che le organizzazioni nongovernative possono giocare nei riguardi delle istituzioni nazionali».

1989/55: *Misure destinate a migliorare la situazione e a fare rispettare i diritti umani e la dignità di tutti i lavoratori migranti.*

La Commissione tra l'altro esprime la necessità che l'Assemblea generale si faccia al più presto carico del progetto di convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e della loro famiglia, elaborato da un apposito gruppo di lavoro.

1989/59: *Obiezione di coscienza al servizio militare.*

La Commissione dopo aver richiamato le soluzioni dell'Assemblea generale 34/151 del 17 dicembre 1979, 33/165 del 20 dicembre 1978, le proprie risoluzioni 40 (XXXVII) del 12 marzo 1981, 1984/33 del 12 marzo 1984, 1987/46 del 10 marzo 1987, il rapporto della Sotto-commissione sulla questione dell'obiezione di coscienza al servizio militare (Doc. E/CN.4/Sub.2/1983/30), tra l'altro «1. *Riconosce* il diritto di ciascuno di avere obiezioni di coscienza al servizio militare in quanto esercizio legittimo del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione enunciato all'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e all'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; 2. *Fa appello* agli stati perché adottino leggi e prendano misure che prevedano l'esenzione dal servizio militare per obiezione di coscienza al servizio armato fondate su convinzioni sincere; 3. *Raccomanda* agli stati aventi un sistema di servizio militare obbligatorio di stabilire per gli obiettori di coscienza, nel caso ove non sia già previsto, forme diverse di servizio sostitutivo che siano compatibili con le ragioni dell'obiezione di coscienza; 4. *Sottolinea* che tali forme di servizio sostitutivo devono in principio offrire uno statuto civile o di non-combattenti, essere nell'interesse pubblico e non avere carattere di sanzione».

1989/60: *Questione di un progetto di dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, gruppi e organi della società di promuovere e proteggere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti.*

Si fa riferimento all'attività di un apposito gruppo di lavoro.

1989/61: *Diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche.*

Si fa riferimento al testo di un progetto di apposita dichiarazione.

1989/64: *Esecuzioni sommarie o arbitrarie.*

Si fa riferimento ad un apposito rapporto (Doc. E/CN.4/1989/25).

1989/71: *Fondo di contributi volontari per i servizi consultivi e l'assistenza tecnica nel campo dei diritti umani.*

Si fa riferimento a contributi di governi, organizzazioni intergovernative e nongovernative e singoli privati.

B) Comunicazioni scritte presentate alla Commissione da Organizzazioni internazionali nongovernative (Oing), beneficianti di status consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite

Unione interparlamentare (status consultivo, categoria I)

Oggetto della comunicazione: *La partecipazione popolare nelle sue varie forme in quanto fattore importante dello sviluppo e della realizzazione integrale di tutti i diritti umani.*

Contiene i risultati di due importanti studi mondiali sui diritti delle donne: 1) ripartizione dei seggi tra uomini e donne nei parlamenti, 2) partecipazione delle donne alla vita politica e ai processi decisionali.

Unione internazionale umanista e laica (cat. Registro)

Oggetto: *Questione dell'obiezione di coscienza al servizio militare.*

Si propone di riconoscere esplicitamente il diritto all'obiezione di coscienza all'interno di un protocollo aggiuntivo o di un emendamento al Patto internazionale sui diritti civili e politici oppure in uno strumento distinto.

Associazione internazionale dei giuristi democratici (cat. II)

Oggetto: *Sparizioni forzate o involontarie.*

Federazione sindacale mondiale (cat. I)

Oggetto: *Violazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati.*

Consiglio dei punti cardinali (cat. II)

Oggetto: *Progetto di un anno internazionale dei diritti delle popolazioni autoctone (1993).*

Amnesty International (cat. II)

Oggetto: *La situazione dei diritti umani in Iran.*

Oggetto: *Servizi consultivi nel campo dei diritti umani.*

Amnesty ribadisce l'importanza del ruolo che possono e devono giocare le ong nell'allestimento e nella gestione delle istituzioni nazionali e regionali per i diritti umani.

Alleanza internazionale delle donne diritti eguali responsabilità eguali (cat. I) insieme ad altre numerose Ong

Oggetto: *Appello su estrema povertà e diritti umani.*

Organizzazione internazionale dei giornalisti (cat. II)

Oggetto: *Protezione dei giornalisti.*

Federazione internazionale terra degli uomini (cat. II)

Oggetto: *Violazioni dei diritti umani in El Salvador.*

Conferenza cristiana per la pace (cat. II)

Oggetto: *Proposta di proclamare un anno dell'ONU contro l'intolleranza religiosa e per il dialogo e la cooperazione delle religioni in favore della pace e della giustizia.*

Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli (cat. Registro)

Oggetto: *Conclusioni del Tribunale Permanente dei Popoli sulle politiche del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale.*

Consiglio internazionale dei trattati indiani (cat. II), insieme con altre Ong

Oggetto: *Coalizione delle Organizzazioni nongovernative contro l'impunità di coloro che violano i diritti umani.*

Indian Law Resource Centre (cat. Registro)

Oggetto: *Violazione dei diritti umani nei confronti degli Yanomamis in Brasile.*

Federazione internazionale per il diritto alla vita (cat. Registro)

Oggetto: *Diritti del nascituro.*

Commissione andina dei giuristi (cat. II)

Oggetto: *Effetti perversi di un ordine economico internazionale ingiusto sulla applicazione dei diritti umani nel Terzo Mondo.*

Nella comunicazione si legge tra l'altro «4. Il ruolo delle ong è fondamentale. Esse costituiscono sempre più un *foyer* generatore di correnti innovatrici e possono contribuire in modo creativo allo studio appropriato di certi problemi internazionali.

La Commissione andina dei giuristi invita dunque le ong a coniugare insieme i loro sforzi per organizzare una conferenza internazionale delle organizzazioni nongovernative sul diritto allo sviluppo da cui emergeranno riflessioni comuni, che ispireranno alla comunità internazionale le misure che essa deve adottare per applicare efficacemente tale diritto».

Oggetto: *Esecuzioni sommarie e arbitrarie.*

Federazione internazionale dei diritti dell'uomo (cat. II)

Oggetto: *Debito estero e diritti umani: proposta di convocare una conferenza internazionale dei debitori e dei creditori.*

La conferenza dovrebbe esaminare in ordine di priorità la cancellazione immediata di una parte del debito, la riduzione dei tassi di interesse e l'adozione di una moratoria per il resto del debito.

Consiglio mondiale della pace (cat. Registro)

Oggetto: *Violazione dei diritti umani in Turchia.*

C) Rapporti discussi dalla Commissione

Tra i numerosi rapporti si segnalano i seguenti:

– Gruppo di lavoro incaricato di esaminare il progetto di dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società, di promuovere e di proteggere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali universalmente riconosciute (Doc. E/CN.4/1989/45 del 27 febbraio 1989). All'interno di questo rapporto si segnala la proposta congiunta delle delegazioni norvegese e canadese.

– Problemi relativi al diritto a un livello di vita sufficiente; diritto allo sviluppo (Doc. E/CN.4/1989/10, 13 febbraio 1989).

– Seminario dell'Onu sull'insegnamento dei diritti umani (Ginevra, 5-9 dicembre 1988, Doc. E/CN.4/1989/68, 8 febbraio 1989). ■

